



Collocamento e personale a prestito

1. Osservazioni generali

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 non prevede un recepimento integrale della libera circolazione dei servizi quale esiste nel quadro delle quattro libertà di mercato interno dell'UE. Comprende soltanto una liberalizzazione parziale della prestazione di servizi personali transfrontalieri. Sono escluse da tale liberalizzazione le attività delle agenzie di collocamento e fornitura di personale a prestito con sede in un Paese dell'UE o dell'AELS. Le prestazioni di servizi effettuate in tale ambito continuano a essere rette dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in Svizzera.

2. Agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito con sede all'estero

Le agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito con sede nell'UE e nell'AELS che collocano personale o forniscono personale a prestito in Svizzera non sono autorizzate a operare liberamente nel nostro Paese. La fornitura di personale a prestito come pure il collocamento dall'estero restano pertanto esclusi, anche nell'ambito della procedura di notifica. Tuttavia ciò non vieta minimamente ai cittadini dell'UE e dell'AELS di accedere al mercato del lavoro svizzero, anche per la prima volta. Queste persone possono pertanto essere assunte da un prestatore con sede in Svizzera.

3. Costituzione in Svizzera di un'agenzia di collocamento o di fornitura di personale a prestito

Le agenzie estere di collocamento o di fornitura di personale a prestito possono aprire in Svizzera una filiale che permetta loro di esercitare tali attività. Analogamente, i cittadini UE/AELS possono costituire in Svizzera un'agenzia di collocamento o di fornitura di personale a prestito. Basta che dimostrino di essersi stabiliti o di intendere stabilirsi nel nostro Paese a titolo di indipendenti e viene rilasciato loro un permesso di dimora valido cinque anni (libretto B UE/AELS).

Dato che l'attività di collocamento o di fornitura di personale a prestito è soggetta ad autorizzazione, come per le società o i cittadini svizzeri, occorre tuttavia ottenere dai servizi competenti un'autorizzazione di collocamento o di fornitura di personale a prestito, segnatamente dimostrando le competenze professionali necessarie. In particolare, il fornitore di personale a prestito può fornire i propri servizi soltanto se costituisce una società dotata di personalità giuridica e conclude un contratto con essa. Il responsabile della gestione di un'agenzia di collocamento o di fornitura di personale a prestito deve disporre in Svizzera di un permesso per frontaliere (libretto G UE/AELS di validità superiore a un anno) o di soggiorno di lunga durata (valido cinque o più anni).

Le società attive su scala internazionale necessitano - oltre all'autorizzazione cantonale di fornitura di personale a prestito - di un'autorizzazione federale rilasciata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), a prescindere dal Paese nel quale forniscono personale a prestito. Le attività transfrontaliere richiedono il deposito di garanzie supplementari pari a 50 000 franchi. Tale importo è giustificato dai rischi elevati che presentano le transazioni finanziarie transfrontaliere. Analogamente, anche i fornitori operanti a livello transfrontaliero devono possedere un'autorizzazione della SECO. La designazione delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni cantonali e lo svolgimento della procedura competono ai Cantoni.

4. Casi autorizzati

a. Personale a prestito

Il fornitore svizzero che intende reclutare lavoratori stranieri che entrano in Svizzera per la prima volta o non dispongono di un permesso di soggiorno di breve durata in Svizzera (libretto L UE/AELS) necessita, oltre all'autorizzazione cantonale, di un'autorizzazione federale rilasciata dalla SECO. Se lo straniero è già titolare di un permesso di dimora durevole, non è necessaria l'autorizzazione federale. La stessa regola è applicabile ai frontalieri. La filiale svizzera di un fornitore straniero può operare per conto dell'agenzia principale estera alle condizioni summenzionate.

b. Collocamento

Un collocatore svizzero titolare di un'autorizzazione della SECO può collocare lavoratori stranieri in imprese svizzere. Un collocatore straniero può lavorare con un collocatore svizzero titolare di un'autorizzazione di collocamento transfrontaliero rilasciata dalla SECO. Può anche aprire una filiale in Svizzera di modo che l'agenzia principale all'estero possa collocare lavoratori in imprese svizzere per il tramite della filiale svizzera.